

DELIBERA N. 122/12/CSP

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM POPOLARE DELLA REGIONE PIEMONTE, PARZIALMENTE ABROGATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1996, N. 70, RECANTE "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO", MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, N. 19 (TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLE AREE NATURALI E DELLA BIODIVERSITÀ), DALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009, N. 22 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA FINANZIARIA PER L'ANNO 2009), E DALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2011, N. 10 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2011), INDETTO PER IL GIORNO 3 GIUGNO 2012

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, l’articolo 7;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo*” e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Piemonte, ed in particolare l’articolo 78;

VISTA la legge regionale del Piemonte del 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo*”;

VISTA la legge regionale del Piemonte del 26 luglio 2006, n. 25, recante “*Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum*”;

VISTA la legge regionale del Piemonte del 17 ottobre 1979, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia*”;

VISTA la legge regionale del Piemonte del 4 settembre 1996, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;

CONSIDERATO che la Commissione di Garanzia, a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 22 febbraio 2012, ha trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 dello Statuto regionale e 7, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2006, il parere n. 1/2012 relativo all’ammissibilità ed alla riformulazione del quesito referendario sulla parziale abrogazione della legge regionale n. 60 del 1979, sostituita dalla legge regionale n. 70

del 1996, provvedendo altresì alla trasmissione del nuovo quesito referendario da sottoporre agli elettori;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte del 4 aprile 2012, n. 19, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14, Supplemento ordinario n. 2 del 6 aprile 2012, con il quale è stato fissato al 3 giugno 2012 lo svolgimento del referendum regionale parzialmente abrogativo di norme che disciplinano le specie cacciabili e la caccia ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

UDITA la relazione dei commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA **Articolo unico**

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum popolare parzialmente abrogativo della Regione Piemonte - avente ad oggetto l'abrogazione di norme che disciplinano le specie cacciabili e l'esercizio della caccia, e precisamente:

“Volete che siano abrogate le seguenti parti di articoli della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (B.U. 25 settembre 1996, suppl. al n. 39), modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” (B.U. 2 luglio 2009, 2° suppl. al n. 26), dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009” (B.U. 7 agosto 2009, 5° suppl. al n. 31) e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011” (B.U. 11 luglio 2011, 1° suppl. al n. 27): all'articolo 20, il comma 8 limitatamente alle parole: “per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento”;

all'articolo 44, il comma 1, lett. a) limitatamente alle parole: “coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)”; lett. b) limitatamente alle parole: “quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), beccaccino (*Gallinago gallinago*)”; lett. c): “c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente legge: pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*)”; lett. d): “d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), nonché la volpe (*Vulpes vulpes*) secondo piani numerici di prelievo”; lett. e): “e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comuni di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*), lepre bianca (*Lepus timidus*)”; lett. f): “f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale: camoscio (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*)”; il comma 3:

“3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, volpe l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.. Per la specie volpe l'esercizio venatorio sarà consentito dal 1998. Per le annate 1996 e 1997 l'esercizio venatorio alla specie volpe è consentito con l'esclusione delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.”; il comma 4:

“4. Per una razionale tutela delle specie cervo, capriolo, camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio è consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C. e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che determinino la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.”;

all'articolo 45, il comma 3 limitatamente alle parole: “di cui all'articolo 44, comma 4”; il comma 4:

“4. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo numerico per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo i maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stabilendo altresì le modalità con cui conteggiare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.”; il comma 5

limitatamente alla parola: “numerico”; il comma 6 limitatamente alle parole: “dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina e”;

all’articolo 46, il comma 1 limitatamente alle parole: “di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di non più di due beccacce”; il comma 2, lett. a) limitatamente alle parole: “ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., approvati dalla Giunta regionale;”; lett. b):

“b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca;”; lett. d): “d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;”; lett. e) limitatamente alle parole: “coniglio selvatico,”; il comma 4: “4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.”;

all’articolo 47, il comma 1 limitatamente alle parole: “e domenica”; il comma 2 primo periodo limitatamente alle parole: “e domenica” e secondo periodo limitatamente alle parole: “e domenica”;

all’articolo 49, il comma 1 lett. l) limitatamente alle parole: “fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e”?, fissato per il giorno 3 giugno 2012, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005*”.

2. I termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 e all’articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dalla data di convocazione dei comizi elettorali.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 3 giugno 2012.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola